

## **Bonus investimenti beni strumentali, ex superammortamento e iperammortamento.**

Cambiano gli incentivi per chi investe in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato: escono di scena le discipline del super e dell'iper ammortamento, che premiavano con una maggiorazione del costo di acquisizione e, di conseguenza, con la deduzione di quote di ammortamento e di canoni di leasing più consistenti, e scende in campo un nuovo credito d'imposta, la cui entità è diversificata in funzione della tipologia dei beni agevolabili. La riforma, contenuta nell'articolo 1, **commi da 185 a 197**, della legge di bilancio per il 2020 ([legge 160/2019](#)), riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

### **Chi può beneficiarne e chi no**

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese** residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse** le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ([articolo 9](#), comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni**, purché riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell'ottica di "Industria 4.0" ed elencati negli allegati [A](#) e [B](#) della legge 232/2016.

### **I beni che danno diritto al credito**

Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, **esclusi**:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'[articolo 164](#), comma 1, Tuir
- i beni per i quali il [decreto Mef 31 dicembre 1988](#) stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell'[allegato 3](#) della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario

#### **Cdo Foggia**

Sede legale: Via C. Galiani, 21 - 71121 Foggia

Uffici: Via A. Gramsci, 39 - 71122 Foggia

T/F (+39) 0881 331493

C.F. 94019880718 - P.IVA 03449170715

[www.cdofoggia.it](http://www.cdofoggia.it) - [info@cdofoggia.it](mailto:info@cdofoggia.it) - [cdofoggia@pec.it](mailto:cdofoggia@pec.it)

- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d'imposta anche gli investimenti in **beni immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa di cui all'allegato **B** della legge 232/2016.

### La misura del bonus

Come accennato, la misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:

- per i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello "Industria 4.0" (allegato **A** alla legge 232/2016), il credito d'imposta è pari al **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al **20%** del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
- per i **beni immateriali** (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato **B** alla legge 232/2016), il credito d'imposta è pari al **15%** del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza
- per i **beni diversi** da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d'imposta è pari al **6%** del costo, determinato ai sensi dell'[articolo 110](#), comma 1, lettera *b*), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

### Caratteristiche del credito e suo utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, in **cinque quote annuali** di pari importo, ridotte a **tre** per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti nell'ottica di "Industria 4.0", dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Al bonus in questione **non si applicano i limiti** generale di 700mila euro, relativo all'utilizzo annuale di crediti, e particolare di 250mila euro, riguardante i crediti che vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; lo stesso, inoltre, **non concorre** alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli [61](#) e [109](#), comma 5, Tuir).

Il credito d'imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale, è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione il cumulo, tenuto

#### Cdo Foggia

Sede legale: Via C. Galiani, 21 - 71121 Foggia

Uffici: Via A. Gramsci, 39 - 71122 Foggia

T/F (+39) 0881 331493

C.F. 94019880718 - P.IVA 03449170715

[www.cdofoggia.it](http://www.cdofoggia.it) - [info@cdofoggia.it](mailto:info@cdofoggia.it) - [cdofoggia@pec.it](mailto:cdofoggia@pec.it)

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una **comunicazione** allo stesso MISE, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale.

### Cessione dei beni agevolati

Se entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. La maggiore quota di bonus eventualmente già sfruttata in compensazione dovrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in cui si verifica l'evento che genera la riduzione del credito. Per gli investimenti sostitutivi, si applicano le disposizioni dettate per la disciplina dell'iper ammortamento dall'articolo 1, commi [35](#) e [36](#), legge 205/2017.

### Documentazione da conservare

Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d'imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espresso **riferimento alla norma agevolativa**
- per i beni in ottica "Industria 4.0", va prodotta la **perizia tecnica** di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l'**attestato di conformità** di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

### Disciplina transitoria

Per evitare la sovrapposizione della nuova misura agevolativa con le discipline del super e dell'iper ammortamento, è previsto che **il credito d'imposta non si applica**:

- agli investimenti riguardanti i beni diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati tra il 1<sup>o</sup> gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. A essi continua ad applicarsi il super ammortamento ([articolo 1](#), DL 34/2019)

#### Cdo Foggia

Sede legale: Via C. Galiani, 21 - 71121 Foggia

Uffici: Via A. Gramsci, 39 - 71122 Foggia

T/F (+39) 0881 331493

C.F. 94019880718 - P.IVA 03449170715

[www.cdofoggia.it](http://www.cdofoggia.it) - [info@cdofoggia.it](mailto:info@cdofoggia.it) - [cdofoggia@pec.it](mailto:cdofoggia@pec.it)



- agli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Per essi, continuano a trovare applicazione l’iperammortamento e la maggiorazione del 40% (articolo 1, commi [60](#) e [62](#), legge 145/2018).

*Fonte FiscoOggi - Agenzia delle Entrate*

Per maggiori informazioni contattaci al numero 0881331493 o scrivi a [info@cdofoggia.it](mailto:info@cdofoggia.it)

**Cdo Foggia**

Sede legale: Via C. Galiani, 21 – 71121 Foggia

Uffici: Via A.Gramsci, 39 -71122 Foggia

T/F (+39) 0881 331493

C.F. 94019880718 - P.IVA 03449170715

[www.cdofoggia.it](http://www.cdofoggia.it) - [info@cdofoggia.it](mailto:info@cdofoggia.it) - [cdofoggia@pec.it](mailto:cdofoggia@pec.it)